

R.G. App. 627/14  
R.G.N.R. 1720/08 Go

Reg. Sent. 1922  
Udienza, 27/10/2014



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

la Corte di Appello di Trieste, Prima Sezione Penale, in persona dei Magistrati:

1. dott. Igor Maria RIFIORATI
2. dott. Edoardo CIRIOTTO
3. dott.ssa Gloria CARLESSO

Presidente  
Consigliere  
Consigliere

udita la relazione della causa fatta alla Pubblica Udienza dal dott. Edoardo CIRIOTTO, sentito il Pubblico Ministero, i difensori dell'imputato e il Patrocinatore della costituita Parte Civile, ha pronunciato il 27 ottobre 2014 la seguente:

**sentenza**

nel procedimento penale nei confronti di:  
nato a Villaricca (NA) il 21.02.1972, e residente a  
Napoli, in via Orazio 116/D,

**-libero contumace-**

**IMPUTATO**

(Vedi Foglio Allegato)

\*\*\*\*\*

**i m p u t a t o**

- a. del delitto p. e p. dagli artt. 367 e 61 n. 2 C.P., perchè con denuncia sporta presso il Commissariato di P.S. di Monfalcone, affermava falsamente di aver subito il furto, ad opera di ignoti del veicolo Ferrari F355 tg. AF814ZY di sua proprietà.
  - Con l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire il delitto sub b).
  - In Monfalcone il 9.10.2007
  
- b. del delitto p. e p. dall'art. 642 C.P., perchè poneva in essere la condotta descritta al capo a) al fine di conseguire l'indennizzo del furto falsamente denunciato del veicolo Ferrari F355 tg. AF814ZY e, quindi, allo scopo di frodare la  
  - In Monfalcone l'11.10.2007

Appellante: l'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia del 22 novembre 2011, che visto l'art. 533 e 535 c.p.p. condannava per i reati ascritti nel capo d'imputazione, riuniti dal vincolo della continuazione, considerato più grave il reato sub A) concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante a mesi 8 e giorni 15 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 163 c.p. concedeva la sospensione condizionale della pena.

Visti gli artt. 538 e sègg., cod. pen. condannava al risarcimento del danno in favore della in persona del legale rapp.te pro tempore, costituitasi Parte Civile per la cui liquidazione rimette le parti innanzi al Giudice Civile, oltre al pagamento delle spese processuali in favore della suddetta Parte Civile, liquidate in euro 5.000,00 per il compenso professionale, oltre Iva e CPA come per legge, comprensivo delle anticipazioni pari ad euro 863,74.

Visto l'art. 540 c.p.p. concedeva in favore della suddetta Parte Civile una provvisionale immediatamente esecutiva euro 5.000,00.

Visto l'art. 165 c.p.p. subordinava la sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di provvisionale in favore della in persona del legale rapp.te pt entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

**Conclusioni del Pubblico Ministero:** chiede la conferma dell'impugnata sentenza.

**Conclusioni della Difesa di Parte Civile:** si riporta a conclusioni scritte che dimette unitamente a nota spese.

**Conclusioni della Difesa:** i difensori insistono per l'assoluzione e si riportano ai motivi d'appello per il resto.

## FATTO E DIRITTO

veniva citato a giudizio per rispondere dei reati 1) di cui all'articolo 367 c.p. perché, con denuncia sporta presso il commissariato di pubblica sicurezza di Monfalcone, affermava falsamente di aver subito il furto ad opera di ignoti del veicolo Ferrari di sua proprietà e 2) del reato di cui all'articolo 642 c.p. perché poneva in essere la condotta descritta sopra al fine di conseguire l'indennizzo del furto falsamente denunciato del veicolo Ferrari e quindi allo scopo di frodare la ras s.p.a.

Con sentenza del 22 novembre 2013 il tribunale di Gorizia dichiarava il colpevole dei reati a lui ascritti nell'imputazione riuniti nel vaticolo della continuazione e, concesse le generiche prevalenti sulla contestata aggravante di cui all'articolo 61 numero due del codice penale, lo condannava alla pena di mesi otto giorni quindici di reclusione. Concedeva all'imputato la sospensione condizionale della pena subordinatamente al pagamento della somma liquidata a titolo di provvisionale a favore della compagnia assicuratrice per l'importo di euro 5000. Condannava l'imputato al risarcimento del danno in favore della compagnia assicuratrice per la cui liquidazione rimetteva le parti innanzi al giudice civile. La sentenza fonda la decisione di condanna sulla copiosa documentazione acquisita e sulle dichiarazioni dei testi sentiti nel corso dell'istruttoria.

Avverso la predetta sentenza propone appello l'imputato a mezzo del difensore fiduciario impugnando le ordinanze del 10 maggio 2013 e 7 giugno 2013 con le quali era stata respinta la richiesta del di acquisire il documento proveniente da Ferrari S.p.A., con il quale in buona sostanza si precisava che le chiavi di accensione dell'autovettura del modello dell'imputato erano di tipo meccanico. Afferma l'imputato la insussistenza dell'accusa di frode assicurativa contestando punto per punto le argomentazioni addotte dal primo giudice. Osserva che il tribunale di Gorizia elenca gli obblighi imposti all'assicurato che abbia subito il furto della propria auto, ma che simile elencazione di gli adempimenti era priva di qualsiasi rilievo ai fini della dimostrazione del supposto reato di frode assicurativa e inoltre che tali adempimenti erano stati correttamente posti in essere dall'architetto.

Rileva, a dispetto delle contrarie asserzioni del primo giudice, secondo cui la copia della chiave consegnata dall'imputato unitamente all'originale sarebbe stata fabbricata da specialisti, che in realtà si trattava di un normale duplicato di chiave ottenibile in qualsiasi esercizio che esegua la riproduzione. Osserva che la perplessità del tribunale secondo cui appariva anomalo che il duplicato non fosse stato richiesto alla casa madre da chi era da presumere avesse disponibilità per l'acquisto del mezzo, costituiva una semplice enunciazione infondata a costituire indizio realizzabile contro l'imputato.

Altrettanto neutra appariva la constatazione che il [redacted] avesse consegnato all'omissario della compagnia assicuratrice una chiave originale dell'autovettura e una copia della stessa posto che la differenza tra l'una all'altra era verificabile con estrema facilità. Osserva che il tribunale non aveva risposto alla domanda se con la copia della chiave fosse possibile o no mettere in moto l'auto. Inoltre che del tutto irrituale appariva la comparazione tra deposizione del teste della parte civile [redacted], incaricato della compagnia delle indagini sulla sparizione del mezzo, e del teste [redacted] con le risposte fornite dall'architetto in sede di esame: né si poteva sostenere che vi sarebbero dei fatti a sfavore dell'imputato emergenti dalla detta comparazione. Non condivisibile appariva altresì l'affermazione del tribunale secondo cui sarebbero contraddittorie tra loro le dichiarazioni dei testi indotti dalla difesa, laddove all'incontro esse erano intrinsecamente coerenti fra loro, sostanzialmente concordanti nella ricostruzione dell'avvenuto furto dell'autovettura senza che eventuali imprecisioni potessero deporre nel senso dell'inattendibilità. Rilevava all'opposto per l'attendibilità dei testi [redacted] e [redacted] nonché [redacted] e [redacted] che direttamente o indirettamente avevano ricordato che il 9 ottobre 2007 l'imputato aveva subito il furto della propria auto che aveva parcheggiato nel cortile in una pizzeria a Ronchi dei Legionari. Il teste [redacted] proprietario immediatamente precedente dell'auto rubata, immatricolata nel 1996 e che era stato oggetto di numerosi passaggi di proprietà, aveva confermato di aver consegnato un'unica chiave originale al compratore e aveva confermato di aver ricevuto una sola chiave dalla [redacted] che gli aveva in precedenza venduto il veicolo. Nulla poi era ricavabile dalla lettura dei tabulati telefonici i quali non facevano altro che comprovare il fatto che l'imputato avesse comunicato con il [redacted] subito dopo essersi reso conto del fatto di aver subito un furto. L'imputato aveva in uso più utenze come anche specificato dall'ispettore [redacted] e nessun rilievo avevano le ipotizzate chiamate verso Caserta trattandosi di circostanza del tutto neutra. In definitiva, esclusa la fondatezza dell'accusa di frode assicurativa, l'imputato aveva subito effettivamente il furto della propria auto decisa dalla sua disponibilità in data 9 ottobre 2007, la denuncia di sinistro e quella di furto erano conformi al vero e i pretesi indizi che il tribunale di Gorizia aveva allibato, assumendo che potessero corroborare l'ipotesi di frode, erano meri sospetti ovvero dati nuovi o veri tali da confutare la pretesa punitiva.

La difesa conclude pertanto chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, in principalità l'assoluzione perché i fatti non sussistono non conseguente reiezione delle domande

proposta dalla parte civile e in subordine ridurre la pena al minimo edittale, l'applicazione di una sanzione sostitutiva e la concessione di tutti i benefici di legge.

All'udienza del 27 ottobre 2014, svoltasi nella contumacia dell'imputato, effettuata la relazione del procedimento, acquisiti i documenti prodotti dalle parti, il P.G., la Parte civile e i difensori dell'imputato hanno concluso come da separato verbale.

Le prove raccolte nel corso dell'istruttoria dibattimentale non appaiono risolutive, concordanti e sufficienti per addivenire con piena sicurezza all'affermazione della colpevolezza dell'imputato, "al di là di ogni ragionevole dubbio". Nella specie si fa riferimento a un veicolo Ferrari, immatricolato nel 1996, oggetto di successivi passaggi di proprietà, e da ultimo acquistato dall'architetto \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ di cui veniva denunciato il furto il 9 ottobre 2007 presso il Commissariato di Monfalcone, furto comunicato alla \_\_\_\_\_

il successivo 11.10.2007 per l'attivazione della polizza assicurativa, con conseguente sollevata ipotesi di simulazione di reato (il furto dell'autovettura falsamente denunciato) e di frode assicurativa per avere in realtà "venduto di sottobanco e commercializzato probabilmente all'estero il veicolo con una delle due chiavi funzionanti, mentre l'altra resta in possesso del proprietario originario che poi ne denuncia il furto, e si procura poi un clone della seconda chiave al solo fine di trarre in inganno l'assicurazione" (così nella memoria a ex art.121 c.p.p. prodotta dalla parte civile). In buona sostanza nella ipotesi accusatoria si prospetta la cessione a terzi di mala fede per immettere l'auto nell'illecito e clandestino circuito del traffico internazionale allo scopo di ricavarne un duplice ed indebito profitto: per un verso, quello derivante dalla cessione del mezzo da esportare attraverso il mercato delittuosamente parallelo e, per altro verso, quello derivante dall'indennizzo assicurativo per il (simulato) furto.

Si osserva, principiando proprio sulla questione delle chiavi dell'autovettura, sulla quale il primo giudice si sofferma per trarre indizi di colpevolezza dell'imputato, anzitutto che non è affatto vero, come si legge in sentenza, che "le chiavi riportano i dati anche dei trasferimenti e dei chilometraggi e quant'altro. Pertanto attraverso le chiavi si riesce a vedere effettivamente l'ultimo uso dell'autovettura", poiché, in realtà, in relazione alla Ferrari di cui è processo, immatricolata ripetesi nel 1996, le chiavi di accensione in dotazione, come da documentazione acquisita all'odierno dibattimento (comunicazione 19.3.2013 della Ferrari indirizzata al difensore) sono normali chiavi di tipo meccanico, che assolvono alla sola funzione di attivare/disattivare la chiusura centralizzata delle portiere, avviare il motore, disarmare il sistema di antifurto. Non è pertanto possibile, come afferma il primo giudice nella sentenza, che fa leva su una supposta mancata collaborazione del



In occasione della consegna delle chiavi agli emissari della compagnia assicuratrice, di cui tra poco si dirà, "...carpire dai dati contenuti nelle chiavi se quanto dichiarato nella denuncia corrisponde al vero ovvero carpire elementi che possano mettere in discussione in contraddizione quanto esposto nella denuncia".

Cio detto, il primo giudice trae elementi indiziari a carico del dal fatto che costui consegnava agli emissari della Compagnia, incaricati di svolgere gli accertamenti, un originale delle chiavi e un'altra chiave che originale non era al fine di trarre in inganno l'assicurazione. Ma l'argomento prova troppo ove si consideri) che il confermato dal precedente proprietario dell'auto ha consegnato alla compagnia assicuratrice l'unica chiave originale che gli era stata consegnata da quest'ultimo (il ), che a propria volta ha ritenuto, nel corso della sua audizione ex art. 507 c.p.p., di avere ricevuto una sola chiave dalla che era colui che gli aveva venduto il mezzo; b) che l'esame delle due chiavi (l'originale e il duplicato non originale perché non fornito dalla l'impossibilità di contonderci, tanto più per la compagnia assicuratrice, poiché sia la forma dell'impugnatura che l'assenza del simbolo del cavallino producevano la possibilità di scambiare il duplicato - realizzato dal per contingenti necessità diverse dalla messa in moto del mezzo (non essendovi prova che con la copia fosse possibile un tanto) e in attesa che il gli rimettesse la seconda copia originale - per l'originale, in buona sostanza la differenza tra l'una e l'altra chiave consegnate dal era evidente e verificabile con estrema facilità così che appare arduo sostenere che si sia voluto realizzare, omettendo ogni specificazione all'atto della consegna, che il tenuto una condotta ingannevole finalizzata a reclamare un indennizzo non dovuto, il possesso di una sola chiave originale, l'unica consegnatagli dal che a sua volta in un solo originale aveva ricevuto dalla contraddice, in difetto di elementi di segno diverso non rinvenibili agli atti, l'assunto della Compagnia secondo cui il mezzo sarebbe stato commercializzato dal all'estero con una delle due chiavi funzionanti, mentre l'altra resta in possesso del proprietario che denuncia il furto e si procura l'originale della seconda chiave per ingannare la compagnia assicuratrice. Si osserva poi che l'autore non è stata mai rinvenuta, non risultano controlli del mezzo agli impieghi di cui viene ripetersi in data anteriore alla denuncia di furto e alla comunicazione della stessa alla compagnia per l'indennizzo, difettando quindi elementi per poter sostenere che il si fosse illecitamente distolto dall'auto avviandola a vendendola sconosciuta come destinazione il mercato estero. Né possono valorizzarsi perché non decisive e rivelative di

5

fini della dimostrazione della colpevolezza dell'imputato per i reati ascritti, incongruenze, zone d'ombra, anomalie comportamentali che seppure assumono valenza di forti sospetti, non corroborano però quella prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, che si richiede per pervenire ad una pronuncia di condanna. Le dichiarazioni dell'imputato e dei testi indotti dal medesimo, appartenenti alla sua cerchia familiare, presentano sì discrepanze, ma dalle stesse non possono farsi derivare, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova della responsabilità del prevenuto. Così con riferimento alle chiamate del figlio della \_\_\_\_\_, all'epoca convivente dell'imputato, effettuate dopo avere accertato la sparizione del mezzo dalla stradina, vicino alla pizzeria, ov'era parcheggiato, telefonate dirette a farsi accompagnare presso il commissariato di Monfalcone per sporgere denuncia, non riscontrate dai tabulati telefonici che danno conto sì di telefonate tra i due, ma in orari antecedenti a quelli del furto. Si osserva sul punto che il \_\_\_\_\_ non ha escluso, in sede di audizione, dato il tempo passato dai fatti, che fosse stata la madre a chiamarlo a casa per farsi venire a prendere in pizzeria e accompagnare in Commissariato, il che non è del tutto implausibile perché è la stessa sentenza d'appello civile, che ha rigettato la domanda del \_\_\_\_\_ che dà atto di due brevi telefonate consecutive di una quindicina di secondi l'una dall'altra alle 22,37 del 9 ottobre, in orario compatibile con l'accertato furto, provenienti dal cellulare della madre e indirizzate all'utenza mobile del figlio. La presenza in pizzeria, su cui riferiscono all'unisono i testi (i familiari) indotti dalla difesa, sembrerebbe trovare indiretta conferma dal gestore \_\_\_\_\_ che, pur non presente il giorno del fatto perché in ferie, ciò non di meno riferisce che il fratello aveva fatto tagliare, seppure in data imprecisata, mozzarella e pane portato da un cliente del locale, indirettamente confermando le dichiarazioni del \_\_\_\_\_ che insieme al \_\_\_\_\_ e alla \_\_\_\_\_ riferiscono di essere stati in pizzeria la sera del furto (presente anche \_\_\_\_\_ prima che fosse accertato il furto, portando con sé il \_\_\_\_\_ della mozzarella da Caserta da assaggiare nel locale. Ma al di là di ciò non è per certo pensabile che il gestore possa ricordare con precisione tutti i clienti presenti in locale una certa sera dell'anno, cosicché, per ciò solo, sembra arduo mettere in discussione le dichiarazioni dei testi circa la loro presenza nel locale la sera del furto. Indubbiamente suona singolare che dopo avere riscontrato la mancanza del mezzo dal posto dov'era parcheggiato, il \_\_\_\_\_ che era rimasto con la \_\_\_\_\_ (mentre \_\_\_\_\_ e il \_\_\_\_\_ se ne erano già andati via) non abbia informato immediatamente il gestore del locale, quanto meno per sapere se vi erano telecamere, quantunque non possa escludersi, come dichiarato dall'imputato, che dopo avere girovagato per cercare il mezzo, abbia pensato di rivolgersi subito alla polizia.



